

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI*Dottori Commercialisti Associati****ASSOCIATI:*****GIOVANNI ALBERTI**

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6**37122 VERONA****TELEFONO: 045/597825-8000933****TELEFAX: 045/8010330****E-MAIL: info@albertiassociati.com****PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it****www.albertiassociati.com*****COLLABORATORI:*****LAURA CORDIOLI**

dottore commercialista - revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista - revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 15 dicembre 2025

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 42/2025

Il DM 10.12.25 ha ridotto **al 1,6%** (per il 2025 è 2%) il tasso di interesse legale in ragione d'anno. Il nuovo tasso di interesse legale si applica **dal 01.01.2026**.

1. EFFETTI AI FINI FISCALI

1.1 Ravvedimento operoso

Il tasso di interesse legale ha effetto sul calcolo del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, da applicarsi secondo un criterio di *pro rata temporis* come segue:

Periodo	Tasso	Periodo	Tasso	Periodo	Tasso
01.01.01-31.12.16	0,2%	01.01.17 al 31.12.17	0,1%	01.01.18-31.12.18	0,3%
01.01.19-31.12.19	0,8%	01.01.20-31.12.20	0,05%,	01.01.21-31.12.21	0,01%
01.01.22-31.12.22	1,25%	01.01.23-31.12.23	5%;	01.01.24-31.12.24	2,5%
01.01.25-31.12.25	2%	01.01..26-31.12.26	1,6%		

1.2 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflattivi del contenzioso a regime

La variazione del tasso di interesse legale ha effetti anche sul versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ex art. 8 del DLgs. n. 218/97 n. 218;
- acquiescenza all'accertamento, ex art. 15 del DLgs. n. 218/97;

- conciliazione giudiziale, ex art. 48 del DLgs. n. 546/92.

1.3 Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

1.4 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

La riduzione del tasso di interesse legale per il 2026 non ha nessun effetto sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del diritto di usufrutto, che restano immutati rispetto al 2025, per effetto di quanto disposto dagli artt. 46 co. 5-ter del DPR 131/86 e 17 co. 1-ter D.Lgs. n. 346/1990 in base ai quali, a tali fini non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore a 2,5%.

2. EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha altresì effetto in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi